

“c bis) qualora il titolare non risulti iscritto nel registro delle imprese, quale impresa attiva per l’attività per l’esercizio della quale la concessione era stata rilasciata, salvo che l’inattività sia motivata da gravi e comprovate cause di impedimento all’esercizio dell’attività;”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 5 agosto 2021

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28.07.2021.

### **ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI**

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 12 maggio 2021, n. 41

**Proponenti:**

**Consiglieri** Anselmi, Bugetti, Benucci, Ceccarelli, Giachi, Pescini, Rosignoli, Pieroni, Spadi, Paris, Merlotti  
**Assegnata** alla 2ª Commissione consiliare

**Messaggio** della Commissione in data 9 luglio 2021

**Approvata** in data 28 luglio 2021

**Divenuta** legge regionale 27/2021 (atti del Consiglio)

### **AVVERTENZA**

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62

## **SEZIONE II**

### **CONSIGLIO REGIONALE - Ordini del giorno**

ORDINE DEL GIORNO 28 luglio 2021, n. 160

**Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 28 luglio 2021, collegato alla legge regionale 3 agosto 2021, n. 27 (Valorizzazione del patrimonio storico - culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali). Valorizzazione del patrimonio storico - culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali.**

### **IL CONSIGLIO REGIONALE**

Vista la legge regionale 3 agosto 2021, n. 27 (Valorizzazione del patrimonio storico - culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali);

Considerato che:

- la Toscana è terra di pratiche di rievocazione storica largamente radicate nel territorio e nel tessuto sociale;

- l’Unione Europea si è fatta parte attiva rispetto alla promozione del patrimonio culturale, tanto che, nel 2018, è stato istituito l’Anno europeo del patrimonio culturale, con lo scopo di celebrarlo come risorsa condivisa, sensibilizzando alla storia e ai valori comuni e rafforzando il senso di appartenenza a uno spazio culturale e politico;

- esistono interventi statali in materia di rievocazioni storiche, fra i quali l’istituzione del fondo nazionale per la rievocazione storica di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), che attestano l’attenzione crescente per tale fenomeno e la rivalutazione culturale del contesto sociale che lo vivifica;

Sul fronte regionale la Toscana, con la legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”), nel perseguimento delle finalità statutarie di tutela e valorizzazione, oltre che del patrimonio storico e artistico in senso lato, anche delle forme della cultura popolare, ha avviato un importante percorso di riconoscimento, sostegno e valorizzazione del mondo delle associazioni e della realtà delle manifestazioni di rievocazione storica;

Considerato che:

- le rievocazioni storiche sarebbero attività culturali proponibili anche all’interno delle meravigliose sale museali italiane, delle dimore storiche e, nei particolarmente attraenti, luoghi del Fondo ambiente italiano (FAI);

- l’eventuale collaborazione tra gli enti e le istituzioni proprietarie di bellissimi contesti d’epoca, spesso sotto-utilizzati, potrebbe essere, così come avviene all’estero,

una chiave di volta per una più ampia prospettiva culturale;

- l'amministrazione parigina, ad esempio, ha affidato ad un privato la gestione di un immobile di proprietà pubblica per cinquanta anni, immobile in cui verrà ospitata un'importantissima collezione d'arte contemporanea privata, senza nessun altro vincolo da parte dello Stato se non quello della tutela;

Tutto ciò premesso e considerato;

IMPEGNA  
IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE

a promuovere, con sempre maggior forza, la cosiddetta "concessione di valorizzazione", strumento esistente e normato di partenariato pubblico/privato, che consente di dare in concessione a privati immobili di proprietà dello Stato o degli enti locali per un periodo fino a cinquanta anni, in modo da ampliare lo spettro dei possibili fruitori, anche ai beni culturali, considerati i piccoli centri e i numerosissimi borghi storici diffusi su tutto il territorio regionale che hanno ambienti storici bellissimi e spesso poco frequentati.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

*Il Presidente*  
Antonio Mazzeo

---

## SEZIONE III

---

### CORTE COSTITUZIONALE

#### - Sentenze

SENTENZA 20 luglio 2021, n. 158

**Giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 24 e 30 della legge della Regione Toscana 15 luglio 2020, n. 61 (Gestione e tutela della fauna selvatica sul territorio regionale. Modifiche alla l.r. 3/1994).**

SEGUE ATTO